

# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS



## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI

Art. 1

### DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede in Bologna (BO), una Società Cooperativa sotto la denominazione di "C.I.V.A.T.U.R.S. Cooperativa Italiana Valorizzazione Attività Turistica Utile Responsabile Sostenibile Società Cooperativa" in forma abbreviata "C.I.V.A.T.U.R.S. Società Cooperativa".  
Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dei patti sociali e potrà essere deciso semplicemente dall'Organo Amministrativo, il quale, inoltre, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio: succursali, agenzie, depositi, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 2

### DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART. 3

### NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.  
Alla cooperativa si applicano, in particolare e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4

### SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

## UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS



La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. l'attività turistica in generale, sia in proprio che in forma di intermediazione, con particolare riguardo alle attività previste per la gestione di agenzie di viaggi e turismo prevista dall'attuale legislazione, nonché l'erogazione di servizi connessi;
2. la promozione e la partecipazione a tutte le iniziative destinate allo sviluppo del turismo, principalmente economico;
3. la programmazione, organizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di viaggi, vacanze e crociere singoli ed in gruppi, nonché ogni altra iniziativa o attività inerente al pieno e razionale impiego del tempo libero anche mediante la gestione diretta o indiretta di impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;
4. la promozione di corsi di formazione culturale e professionale per responsabili, animatori, interpreti e guide nel campo turistico;
5. produrre e/o commercializzare tutti i prodotti relativi alle attività di cui al precedente punto 3), quali libri, riviste, grafica, compact disc, etc.;
6. la diffusione di materiale turistico di propaganda e la vendita di guide, orari, etc.;
7. l'informazione di ogni genere in materia turistica e l'assistenza ai fruitori dei servizi;
8. la fornitura di altre prestazioni, anche di interesse turistico indiretto;
9. la spedizioni di merci, bagagli ed affini;
10. l'autotrasporto merci per conto proprio e per conto di terzi;
11. la promozione e la valorizzazione dell'attività turistica, in particolare del Turismo Sociale, come previsto dall'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.135, collaborando con le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sociali e con gli enti pubblici;
12. la promozione di iniziative atte a valorizzare l'attività turistica della zona del Sud Italia, ricercando la collaborazione di tutte le categorie a cui è rivolto lo scopo sociale, delle organizzazioni e degli enti pubblici o privati interessati;
13. la promozione e gestione di attività ricreative, culturali e formative, nelle forme e nei modi che si riterranno più idonei;
14. acquistare, prendere in locazione immobili e assumere, in proprio o per conto di terzi la gestione degli stessi al fine di destinarli a: case per ferie, alberghi e pensioni a carattere popolare e/o a basso costo.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva a norma delle vigenti leggi.

# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

## UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS



La Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascuna di tali attività potrà essere organizzata in settori e sezioni dotate di propria autonomia tecnico-amministrativa con proprio rendiconto specifico nel quadro delle iniziative e del bilancio più generale della società.

E' pertanto rigorosamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo IV, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa.

In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:

- a. effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;
- b. ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 27;
- c. assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa;
- d. diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies C.C., contrarre mutui ipotecari passivi; concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa, consorzarsi anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni, mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità e servizi, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative, affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative, partecipare, anche con obbligazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.

Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ed è illimitato.

# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

## UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS



Possano essere soci:

a tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque ed in generale, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali tutti e come più sopra declinati;

b associazioni, società con o senza personalità giuridica, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Possano essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno in ogni caso essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

Non possono divenire soci intermediari o coloro che svolgono in proprio o hanno interessenze in attività commerciali identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e con essa concorrenziali, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa.

L'organo amministrativo può rigettare l'ammissione a soci di coloro che partecipano a società che, secondo la propria valutazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che abbiano subito una condanna definitiva ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una delle forme di cui all'art. 3, comma 2 della L. 142/01, tramite la conclusione di apposito atto stipulato tra le parti, disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 7

### AMMISSIONE NUOVI SOCI

L'aspirante socio persona fisica dovrà presentare domanda scritta di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso dalla residenza, cittadinanza, codice fiscale, estremi di un documento d'identità;

b. effettiva attività di lavoro esercitata;

c. ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale non dovrà, comunque, essere superiore o inferiore ai limiti di legge per i soci ordinari semplici e pari a un minimo di:

ñ € 100,00 (euro cento virgola zero zero) per i soci ordinari sostenitori;

ñ € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) per i soci ordinari benemeriti;

d. impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

f. limitatamente agli aspiranti soci lavoratori: l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'art. 3, comma 2 del presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento interno, dei quali dichiara di aver preso visione.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica dovrà:

- a. essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- b. contenere, oltre alle indicazioni di cui alle lettere b., d., e., del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione, sede ed attività esercitata;
- c. l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere inferiore ad € 100,00 (euro cento virgola zero zero), né superiore ai limiti di legge.
- d. essere corredata da estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere. Ogni aspirante socio, sia esso persona fisica o non persona fisica, contestualmente alla domanda di ammissione dovrà provvedere al versamento anticipato della quota che intende sottoscrivere.

L'Organo Amministrativo, accertata la conformità della domanda con quanto previsto nei commi precedenti, l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

Contrariamente, la delibera di rigetto, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che potrà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

Nel caso in cui l'Assemblea esprima voto favorevole all'accoglimento della domanda, l'Organo Amministrativo si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

#### SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci coloro che, in possesso dei requisiti di capacità tecnica cui all'art.6 del presente statuto, siano tuttavia privi di quelli di esperienza di cui all'articolo medesimo e devono completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo nella delibera di ammissione, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.



Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476 del codice civile.

La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere non può essere inferiore a € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi, salvo in tal caso il diritto della cooperativa a ottenere il versamento dell'intera quota sociale sottoscritta e a trattenerla.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Con il passaggio alla categoria ordinaria, il socio è tenuto ad adeguare il valore della propria quota alla soglia minima prevista dall'articolo successivo per i soci ordinari benemeriti.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9

#### TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione ed arbitrale di cui al successivo art.

# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

## UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS



43 del presente statuto.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata anche a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera dell'organo amministrativo in sede di ammissione; il versamento può avvenire anche a rate, ma almeno il 5% deve essere versato all'atto dell'ammissione e la restante parte secondo quanto stabilito dalla delibera di ammissione;
2. al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
3. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
4. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ed eventuale sottoposizione a procedura di fallimento;
6. a partecipare all'attività sociale, concorrendo alla gestione dell'impresa e partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. punto 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione ed arbitrato di cui al successivo art. 43 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa

2. per mutuo consenso

3. per dimissioni, anche in periodo di prova

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla





legge;

- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa;
- 11) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
- 12) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale arrechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Art. 14

#### CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, purchè aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno demandate alla decisione dell'organo di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 43 del presente statuto.

Art. 15

#### DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il socio receduto o escluso non ha in ogni caso diritto al rimborso del sovrapprezzo



eventualmente versato alla società.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15. E' in ogni caso escluso il diritto al rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato alla società.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'organo amministrativo, al conto economico.

Art. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

#### TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai

sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 20

#### SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa, come desumibile dall'art.11 comma 3-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci operatori.

ART. 21

#### CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

ART. 22

#### ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci operatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci operatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.



ART. 23

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del codice civile.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci sovventori che siano iscritti a Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.22, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e che è variabile ed è formato da un numero



illimitato di quote nominative;

b) dai conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinati alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 del presente statuto;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista ai sensi del presente statuto o per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del codice civile.

Art. 27

#### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, gli amministratori hanno l'onere di documentare con le modalità previste dalla Legge la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa in via prevalente in favore dei Soci Lavoratori, evidenziando contabilmente che il costo del personale Socio sono, superiori al 50%(cinquanta per cento) del costo totale del personale non Socio ai sensi dell'art. 2425 C.C., primo comma, punto B9.

Art. 28

#### DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;



d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti;

2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentato fino a 2 (due) punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### TITOLO VI

#### GOVERNO DELLA SOCIETÀ

#### ART. 29

#### ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) l'organo di controllo

#### SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

#### ART. 30

#### DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e separate.

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto;

2) nomina dell'organo amministrativo, determinazione del periodo di durata del mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 36 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo amministrativo;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 del codice civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;

5) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del codice civile;

6) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

7) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari e alla costituzione dei fondi previsti dal Titolo IV del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente:

- l'elenco delle materie da trattare;
- il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione;
- la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Verificandosi la condizione prevista dall'art. 2540 C.C. e del successivo art.38, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea generale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, delle une e dell'altra Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicizzato, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione, in alternativa, sul quotidiano "La Repubblica", "Il Resto del Carlino", "L'Informazione", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusa la posta elettronica qualora il sistema garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta ad una delle forme di convocazione obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione



degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video o solo audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Se l'organo amministrativo e di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore, sovventore o appartenente alla categoria speciale, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.



Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominati con la maggioranza dei voti dei presenti o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 35

NOMINA, DURATA, POTERI

La Cooperativa è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 25 (venticinque) consiglieri secondo quanto stabilito all'atto della nomina, scelti fra i soci e non soci

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta in ogni caso fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 36

#### COMPOSIZIONE

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente a meno che non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

L'organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'organo di controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo.

In caso di nomina di amministratore unico, al medesimo si applicano le norme previste nel presente statuto, in quanto compatibili.

#### ART. 37

##### SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione l'organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### ART. 38

##### RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al presidente del Consiglio di amministrazione, al vice presidente, se nominato, ed all'amministratore unico spettano la rappresentanza e la firma sociale, anche in giudizio.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

L'organo amministrativo può altresì nominare speciali procuratori per singoli atti o categorie



# COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

## UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



CIVATURS

di atti in favore di dipendenti della società e/o soggetti terzi.

### SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO

ART. 39

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

I soci, decidendo ai sensi dell'art.2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un organo di controllo o un revisore definendone poteri e competenze.

ART. 40

#### DURATA

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo o del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

### TITOLO VII

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 41

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 42

#### DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

- a) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e successive modificazioni ed integrazioni, nominati con le modalità di cui al successivo art. 56, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Quale condizione della esperibilità della procedura arbitrale le dette controversie dovranno preliminarmente essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative di Bologna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità'.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

## COOPERATIVA ITALIANA VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ TURISTICA UTILE RESPONSABILE SOSTENIBILE

STATUTO



trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 44

DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 28 e 42 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi speciali sulla cooperazione.